zioni del regolamento n. 56/66/CEE della Commissione, del 23 maggio 1966, relativo al calcolo degli importi massimi della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti lattiero-caseari ed all'abrogazione dei regolamenti nn. 41/65/CEE e 42/65/CEE [1] modificato per ultimo dal regolamento n. 46/67/CEE [2];

Considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo della restituzione per i prodotti di base appartenenti al regolamento n. 13/64/CEE di cui all'articolo 1 del regolamento n. 217/67/CEE ed esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti che figurano all'allegato del regolamento n. 13/64/CEE, modificato con il regolamento n. 195/67/CEE, è pari, a partire dal 1° ottobre 1967, all'importo massimo della restituzione applicabile il 1° ottobre 1967 agli stessi prodotti esportati come tali a destinazione della zona I di cui all'allegato del regolamento n. 56/66/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1967

relativa all'aumento del volume di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per il ferro-silico-manganese

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(67/617/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI concernente alcune ferroleghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco C previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 1, commi b) e c),

Vista la decisione del 1° marzo 1966 [3] che autorizza la Repubblica federale di Germania ad introdurre per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, per il ferro-silico-manganese della voce 73.02 D della tariffa doganale comune, un contingente tariffario di 21.300 tonnellate in esenzione da dazio ed un contingente tariffario di 11.700 tonnellate al dazio dello 0,9 %,

Vista la nota verbale del 5 ottobre 1966 con la quale la Repubblica federale di Germania ha, in particolare, chiesto che il volume di tali contingenti tariffari sia portato da 33.000 a 42.000 tonnellate e che detto contingente supplementare di 9.000 tonnellate sia esente da dazio,

Considerando che il fabbisogno effettivo di importazioni, provenienti da paesi terzi, della Repubblica federale di Germania per la ferrolega in questione per il 1966 si è rivelato superiore al fabbisogno prevedibile all'atto dell'adozione della decisione della Commissione del 1° marzo 1966; che, in mancanza di una produzione nazionale, le cifre relative alle importazioni ed alle esportazioni in questi ultimi anni hanno avuto il seguente andamento:

---

[1] GU n. 92 del 23. 5. 1966, pag. 1422/66.

[2] GU n. 43 del 10. 3. 1967, pag. 639/67.

[3] GU n. 48 del 18. 3. 1966, pag. 673/66.

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Importazioni provenienti:							
— da paesi terzi	34.974	37.689	26.107	30.547	42.875	44.043	39.003
— dalla CEE	1.583	700	1.780	3.640	2.960	445	2.279
Esportazioni totali	50	89	29	43	78	89	90

che, all'atto della suddetta decisione, il consumo tedesco di ferro-silico-manganese è stato valutato in 45.000 tonnellate e le possibilità di forniture degli altri Stati membri in 12.000 tonnellate, dati sulla base dei quali il volume del contingente è stato fissato, per l'anno 1966, in 33.000 tonnellate; che nel 1966 il consumo della Repubblica federale di Germania è stato, come risulta dai dati di cui sopra, soltanto di 41.300 tonnellate circa, anche le importazioni provenienti dagli altri Stati membri sono ammontate soltanto a 2.279 tonnellate; che tale cifra, pur indicando un incremento rispetto al 1965, resta nettamente inferiore alla valutazione iniziale; che, con ogni probabilità, tale situazione deve ascriversi ad una mancanza parziale di adattamento tecnico e commerciale fra il settore della produzione e quello del consumo nella Comunità ed in particolare alle esigenze qualitative delle industrie trasformatrici tedesche ed a talune irregolarità nella produzione di questa ferrolega; che, pertanto, sembra opportuno portare il volume contingentale totale concesso al livello delle importazioni effettuate nel 1966 nella Repubblica federale di Germania, in provenienza da paesi terzi, aumentandolo di 6.050 tonnellate; che detto aumento sembra tanto più giustificato in quanto a partire dal 1968 verrà concesso un contingente tariffario comunitario pari a 40.000 tonnellate, mentre nel frattempo non si prevede una diminuzione della produzione comunitaria e con l'aumento considerato il volume complessivo dei contingenti tariffari nazionali per il 1966 non raggiunge le 40.000 tonnellate;

Considerando che per quanto riguarda il dazio contingentale, la Repubblica federale di Germania a sostegno della sua domanda di applicare l'esenzione doganale per l'intero contingente, non ha addotto argomenti di cui la Commissione non fosse già a conoscenza al momento dell'adozione della suddetta decisione del 1° marzo 1966; che richiamandosi nuovamente alle difficoltà che comporta l'esistenza di due diversi dazi contingentali, essa non tiene conto, da un lato, del fatto che le difficoltà segnalate non sono specifiche per il caso in questione poiché possono presentarsi anche quando l'applicazione di un unico dazio contingentale è seguita dal ripristino del dazio della tariffa doganale normale e, dall'altro, che il modo di gestione dei contingenti tariffari nazionali è tuttora di competenza degli Stati membri beneficiari i quali devono adottare le modalità adeguate; che l'argomento, anche già addotto in precedenza secondo cui il dazio contingentale sul ferro-silico-manganese comporta ripercussioni sfavorevoli per l'industria tedesca che trasforma detta ferrolega in ferro manganese non sembra essere cogente; che infatti, come risulta dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania, in tale Stato membro la situazione del ferro-manganese ha avuto, nel 1966, la seguente evoluzione:

(in tonnellate)

Anno	Produzione	Vendite interne della produzione tedesca	Esportazione	Totale importazioni	Di cui in provenienza dalla CEE	Consumo della siderurgia
1966	fino al 31. 7. 1966: 10.634	6.635	2.589	7.408	6.058	12.587
	anno intero: 19.855	11.016	5.047	9.202	7.420	20.405

che risulta quindi che le importazioni di ferro-manganese dagli altri Stati membri si sono accresciute e la produzione di ferro-manganese è diminuita maggiormente nei primi sette mesi del 1966, periodo in cui vigeva l'esenzione dal dazio contingentale che non durante gli ultimi 5 mesi del 1966 in cui erano applicabili sia il dazio contingentale dello 0,9 % sia il dazio normale della tariffa doganale tedesca; che, per quanto riguarda i prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei produttori tedeschi praticati dagli altri Stati membri sul mercato tedesco del ferro-manganese, dai dati parziali forniti dalla Repubblica federale di Germania, che si è opposta alla loro comunicazione agli altri Stati membri interessati, non si è potuta trarre una conclusione obiettiva e quindi sufficientemente decisiva; che sempre a tale riguardo, il governo francese ha reso noto che la metà della sua produzione di ferro-manganese non era integrata; che, inoltre, il continuo aumento delle importazioni tedesche di ferro-manganese provenienti dagli altri Stati membri può ragionevolmente essere attribuito all'attuazione progressiva del mercato comune; che, pertanto, gli argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania per quanto riguarda il dazio contingentale dello 0,9 % non sono tali da rimettere in questione le valutazioni formulate nella suddetta decisione del 1° marzo 1966, la quale aveva del resto tenuto conto della forte concorrenza sul mercato del ferro-manganese nel fissare ad un livello relativamente basso, pari allo 0,9 %, il dazio contingentale in parola;

Considerando che, per le considerazioni suesposte, l'aumento di 6.050 tonnellate del volume contingentale può applicarsi soltanto al contingente tariffario di 11.700 tonnellate gravato da un dazio contingentale dello 0,9 %,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario al dazio dello 0,9 % che la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad introdurre per il 1966, per le sue importazioni provenienti dai paesi terzi, per il ferro-silico-manganese della voce 73.02 D della tariffa doganale comune, viene portato da 11.700 a 17.750 tonnellate.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1967

relativa alla fissazione dei prezzi del mercato mondiale per lo zucchero bianco e greggio per il periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967

(67/618/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio, del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 [1], modificato dal regolamento n. 219/67/CEE [2], e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 a, secondo capoverso e l'articolo 10, paragrafo 2,

Considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 a, secondo capoverso, del regolamento n. 44/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dello zucchero greggio è uguale alla media aritmetica delle quotazioni «spot» constatate alla Borsa di Londra durante i primi 15 giorni del mese precedente il trimestre per il quale esso è fissato e dei due mesi immediatamente anteriori;

[1] GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.

[2] GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2904/67.